

Giudice di Pace di Caserta, sentenza del 29 gennaio 2008

Cartella esattoriale di pagamento – difetto di notifica – assenza della lettera raccomandata di avvenuto deposito presso l'ufficio postale – nullità della cartella esattoriale

La procedura di notificazione della cartella esattoriale, si completa con l'invio di una seconda lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualora sia stata infruttuosa la prima, per assenza del destinatario. E' quanto dispone l'art. 8 della L. n. 890/82, stabilendo che si deve dare notizia al destinatario del tentativo infruttuoso di notifica, e del deposito del plico presso l'ufficio postale, attraverso una seconda lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale avviso, spedito in busta chiusa, deve essere affisso alla porta d'ingresso del destinatario o immesso nella cassetta della posta dell'abitazione, in caso di ulteriore assenza. La procedura di notificazione si conclude con il trascorrere dei 10 giorni dalla spedizione. In mancanza della prova della corretta esecuzione della procedura di notificazione, la cartella esattoriale è nulla.

Il Giudice di Pace di Caserta, Avv. G. Bello, ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa iscritta al N.ro 7742/07 R.G., avente ad oggetto: opposizione a sanzione amministrativa, ai sensi della L. 689/81:

TRA

Tizia, nata a ...il ... , residente in ... ; -opponente-

E

Comune di S. Marco Evangelista, in persona del Sindaco p. t.; -opposto-
NONCHE'

D.A.R.T.I. s.r.l., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Caserta ..., presso lo studio dell'Avv. ... che la rappresenta e difende per procura speciale dell'11.1.2007, rep. 23xx, racc. 12xx, per Notaio Mx di Napoli; -opposta-

CONCLUSIONI: come da verbale di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 2.8.2007, veniva proposta opposizione avversa la sanzione amministrativa irrogata con cartella esattoriale di iscrizione a ruolo n. 266 del 6.6.2007, emessa dalla Darti S.r.l., quale Servizio Accertamento e Riscossione Violazioni al C.d.S. per il Comune di S. Marco Evangelista, notificata in data 2.7.2007, conseguente a violazione del C.d.S. accertata con verbale di contestazione della Polizia Municipale di S. Marco Evangelista n. 7424 del 21.8.2006, come riportato sulla cartella opposta.

Deduceva, tra l'altro, l'opponente che l'impugnata ingiunzione era il primo atto portato a conoscenza della ricorrente. Prima della notifica, avvenuta in data 2.7.2007, mai alcuna intimazione aveva ricevuto a presentarsi presso il Comando di Polizia Municipale di S. Marco Evangelista, per l'indicazione del conducente del veicolo oggetto del verbale di violazione al C.d.S.. Pertanto,

l'ingiunzione impugnata è nulla ed inefficace per non aver potuto esercitare il proprio diritto alla difesa. Se si fosse verificata la compiuta giacenza, nell'ipotesi di notificazione a mezzo posta, la ricorrente non ha mai avuto notizia, né vi è stata la seconda raccomandata nelle forme previste dall'art. 8 delle L. 890/82, come modificato con sentenza 346/98 Cost.. Chiedeva, pertanto, previa sospensione, l'annullamento dell'ingiunzione opposta.

Il Giudice, con decreto notificato alle parti, fissava l'udienza di comparizione delle parti stesse.

Si costituiva la DARTI s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in epigrafe, che resisteva alla domanda attrice e ne chiedeva il rigetto. Nel merito, dichiarare la nullità della citazione e la tardività dell'opposizione, confermando l'esecutività dell'ingiunzione opposta. Vinte le spese di giudizio, con attribuzione.

A sostegno delle proprie tesi, essa comparente deduceva, tra l'altro, l'incompetenza territoriale poiché l'atto impugnato veniva emesso dalla DARTI s.r.l., seppure quale concessionaria per la riscossione del Comune di S. Marco Evangelista. L'Autorità giudiziaria competente per territorio era unicamente il G.d.P. di Aversa, sede della opposta Società. In ordine alla sollevata eccezione di mancata notifica del verbale n. 74... del 21.8.2006 della Polizia Municipale di S. Marco Evangelista, il detto verbale è stato notificato in data 28.8.2006, come si evince dalla documentazione esibita. Né corrisponde al vero la tesi della ricorrente, secondo cui non avrebbe mai avuto conoscenza dell'obbligo di fornire i dati del conducente del veicolo sanzionato. Infatti, il verbale n. 21... del 9.3.2006, della medesima Polizia Municipale, che la Sig.ra Tizia ha a suo tempo pagato, era fatto riferimento all'obbligo di fornire tempestivamente i dati del conducente per non incorrere nella violazione di cui all'art. 180, c. 8, C.d.S..

All'esito dell'udienza di comparizione, il Giudice decideva la causa dando lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 689/81 e della Sentenza n. 534/90 della Corte Costituzionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata e va accolta.

Preliminarmente, in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale di questa Giustizia, proposta dalla resistente Darti s.r.l., è appena il caso di ricordare che in questa sede si verte in tema di opposizione a sanzioni amministrative, ai sensi della Legge n. 689/81, dove all'art. 22 chiaramente sancisce che: *"Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento (e tale è la cartella esattoriale ndr) gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuata a norma dell'art. 22bis, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento"*. Sicché, essendo state commesse le violazioni di che trattasi nel Comune di S. Marco Evangelista, non sussiste alcun dubbio sulla competenza per territorio di questa Giustizia.

La tesi di parte resistente, dunque, secondo cui tale competenza territoriale sarebbe del G.d.P. di Aversa, dove ha sede essa Darti s.r.l., è del tutto pretestuosa ed inconsistente.

Nel merito, dalla documentazione esibita in atti dalla medesima Darti S.r.l., si rileva che il verbale di accertamento n. 74...del 21.8.2006, reso dalla Polizia Municipale di S. Marco Evangelista, è stato inoltrato, in data 26.8.2006, ma non recapitato. Tant'è che sul corrispondente avviso di

ricevimento si legge la dizione "Postalizzato", con la firma dell'agente postale.

Nessuna prova, invece, è stata prodotta in relazione al disposto di cui all'art. 8 della legge 20.11.1982 n. 890, dove al 2° comma è detto: "... se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario ..., il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione....". Il 3° comma del prefato articolo 8, statuisce che: "Trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente". Il 4° comma, infine, dello stesso articolo, stabilisce che: "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore".

Il detto comma 4°, com'è noto, è stato così sostituito dall'art. 2, c. 4, del D.L. 14.3.2005, convertito in legge 14.5.2005 n. 80.

Ma ciò che più rileva in questa sede è che della seconda raccomandata di cui al comma 2° della ricordata legge e del suo esito, non v'è traccia tra la documentazione esibita in atti dall'opposta Darti s.r.l. e, dunque, non è stata offerta alcuna prova sull'avvenuta notificazione del verbale di contestazione n. 74... del 21.8.2006, reso dalla Polizia Municipale di S. Marco Evangelista, posto a base della cartella opposta.

Consegue che la proposta opposizione va accolta con la conseguente declaratoria di nullità della cartella esattoriale oggetto della presente opposizione.

La natura della controversia e le ragioni che hanno portato all'accoglimento dell'opposizione giustificano la compensazione delle spese di lite.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Caserta, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

- 1) Accoglie la proposta opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità della cartella esattoriale-ingiunzione opposta;
- 2) Dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.

Così deciso in Caserta, all'udienza del 29 Gennaio 2008

Il Coordinatore

Avv. Generoso Bello